

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1985

che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

(85/303/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,  
vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,  
visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,  
considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE <sup>(5)</sup>; che la direttiva 73/80/CEE <sup>(6)</sup> ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;

considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità al rilancio degli investimenti;

considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri: che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo

d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;

considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti;

considerando che al 1° luglio 1984 non esisteva in Grecia un'imposta sui conferimenti; che dunque occorre prevedere la facoltà di introdurre in Grecia un'imposta di questo tipo e di esentare da essa talune operazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 2:

— il testo della frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

«2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 % : »;

— alla fine, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia la Repubblica ellenica stabilisce quali tra le operazioni suddette essa assoggetta all'imposta sui conferimenti. »;

<sup>(1)</sup> GU n. C 267 del 6. 10. 1984, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU n. C 87 del 9. 4. 1985, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 13. 11. 1974, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 15.

2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

*« Articolo 7*

1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9 e che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

L'esenzione è sottoposta alle condizioni che a tale data erano applicabili per la concessione dell'esenzione o, se del caso, per l'assoggettamento ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

La Repubblica ellenica stabilisce le operazioni che essa esenta dall'imposta sui conferimenti.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'unica aliquota non superiore all'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso dell'aumento del capitale sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che faccia seguito a una riduzione del capitale sociale effettuata a causa di perdite subite, può essere esentata la parte dell'aumento corrispondente alla riduzione del capitale, sempreché detto aumento avvenga nei quattro anni successivi alla riduzione del capitale. » ;

3) il testo della frase introduttiva dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente :

« Con riserva dell'articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferi-

menti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, concernenti : ».

*Articolo 2*

La direttiva 73/80/CEE è abrogata.

*Articolo 3*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. FIORET